



0001756-17/01/2019-SCCLA-Y31PREV-A

MTCelum
Consigliere

Maria Teresa Polverino

IL MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

CORTE DEI CONTI
MIBAC-UFFICIO CONTROLLO ATTI
REP. MIBAC, MIN. SALUTE e
15 ANNI DAVORO E POLITICHE SOCIALI
Reg. n. Prev. n. 117

4 FEB 2019

IL MAGISTRATO

Modifiche al decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo del 31 luglio 2017 recante “Disposizioni applicative in materia di contributi selettivi di cui all’articolo 26 della legge 14 novembre 2016, n. 220”

VISTA la legge 14 novembre 2016, n. 220, recante “Disciplina del cinema e dell’audiovisivo” e, in particolare, l’articolo 26 che prevede la concessione di contributi selettivi per la scrittura, lo sviluppo, la produzione e la distribuzione nazionale e internazionale di opere cinematografiche e audiovisive;

VISTO il decreto del Ministro di beni e delle attività culturali e del turismo del 31 luglio 2017, recante “Disposizioni applicative in materia di contributi selettivi di cui all’articolo 26 della legge 14 novembre 2016, n. 220”;

VISTO il decreto legislativo 7 dicembre 2017, nr. 204 recante “Riforma delle disposizioni legislative in materia di promozione delle opere europee e italiane da parte dei fornitori di servizi di media audiovisivi, a norma dell’articolo 34 della legge 14 novembre 2016, n. 220”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 luglio 2017, recante “Disposizioni per il riconoscimento della nazionalità italiana delle opere cinematografiche e audiovisive”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 maggio 2017, recante le modalità di gestione del Fondo per il cinema e l’audiovisivo di cui all’articolo 13 della legge n. 220 del 2016, ed in particolare l’articolo 4, comma 3, che prevede che per la gestione degli incentivi di cui alle sezioni II, III, IV e V, capo III, della legge n. 220 del 2016, il Ministero per i beni e le attività culturali può avvalersi dell’Istituto Luce Cinecittà srl;

RILEVATA la necessità di apportare modifiche al decreto sopra citato, in particolare al fine di adeguarlo alla definizione di produttore indipendente prevista dal citato decreto legislativo 7 dicembre 2017, di definire i limiti di intensità d’aiuto in coerenza con la normativa europea in materia, nonché di affinare la disciplina relativa alla concessione dei contributi destinati alla distribuzione internazionale di opere cinematografiche e televisive;

RITENUTO opportuno integrare le definizioni con quella di «videogioco»;

ACQUISITO il parere del Consiglio Superiore del cinema e dell’audiovisivo espresso in data 26 marzo 2018;





IL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

ACQUISITO il parere del Consiglio Superiore del cinema e dell'audiovisivo espresso in data 16 aprile 2018;

ACQUISITO il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281 espresso nella seduta del 13 dicembre 2018;

DECRETA

Articolo 1

(Modifiche decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo del 31 luglio 2017)

1. Al decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo del 31 luglio 2017, recante “Disposizioni applicative in materia di contributi selettivi di cui all’articolo 26 della legge 14 novembre 2016, n. 220” sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) all’articolo 1, comma 2, nella lettera b), dopo le parole: “*opere web*” sono aggiunte le seguenti: “*e videogiochi*”; nella lettera d), le parole: “*opere cinematografiche e televisive*” sono sostituite dalle seguenti: “*opere audiovisive*”;
 - b) all’articolo 2:
 - 1) al comma 2, nella lettera d), numero 3), le parole: “*come definiti al comma 3, lettere i) e j), del presente articolo*” sono sostituite dalle seguenti: “*come definiti al comma 3, lettere p) e q), del presente articolo*”;
 - 2) al comma 2, nella lettera d), dopo il numero 3), è aggiunto il seguente: “*3-bis) «videogioco», se l’opera simula situazioni ambientate in mondi virtuali o reali di diversa natura ed è costruita intorno a un percorso di base che si sviluppa in funzione dell’interazione ludica con uno o più giocatori; può essere fruita mediante appositi dispositivi elettronici, computer o altri apparecchi, anche portatili; può prevedere una fruizione online.*”;
 - 3) al comma 3, la lettera j), è sostituita con la seguente:

“*j) «produttore indipendente» l’operatore della comunicazione europeo che svolge attività di produzioni audiovisive e che non è controllato da, ovvero collegato a, fornitori di servizi media audiovisivi soggetti alla giurisdizione italiana e, alternativamente:*

 - 1) *per un periodo di tre anni non destina più del 90 per cento della propria produzione ad un solo fornitore di servizi media audiovisivi; ovvero*
 - 2) *è titolare di diritti secondari;*”.





IL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

4) al comma 3, nella lettera p), le parole: “*diversi da quelli di cui alla lettera h), ai sensi del TUSMA*” sono sostituite dalle seguenti: “*diversi da quelli di cui alla lettera o), ai sensi del TUSMA*”;

c) dopo l'articolo 5 è aggiunto il seguente:

*“Articolo 5-bis
Limiti d'intensità d'aiuto*

1. *I contributi selettivi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b), c), d), e) e le altre misure di sostegno pubblico non possono superare, complessivamente, la misura del 50 per cento dei costi ammissibili dell'opera audiovisiva, come definiti all'art. 54, comma 5, del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014. Tale limite è innalzato al 60 per cento per le produzioni di cui all'articolo 54, comma 7, lettera a) del citato Regolamento (UE) n. 651/2014.*

2. *Il limite di cui al comma 1 è altresì elevato al 100 per cento del costo complessivo per:*

a) *le opere in coproduzione cui partecipino paesi dell'elenco del comitato per l'assistenza allo sviluppo (DAC) dell'OCSE di cui all'articolo 54, comma 7, lettera b) del medesimo Regolamento (UE) n. 651/2014.*

3. *Il limite di cui al comma 1 è altresì elevato al 100 per cento del costo complessivo per le opere difficili di seguito indicate:*

a) *opere di cui all'articolo 2, comma 2, lettere i), j), k), l), n) del presente decreto e opere di animazione che siano state dichiarate, dagli esperti di cui all'articolo 26, comma 2, della legge n. 220 del 2016, non in grado di attrarre risorse finanziarie significative dal settore privato;*

b) *film che abbiano ottenuto i contributi selettivi di cui all'articolo 26 della legge n. 220 del 2016 e che siano stati dichiarati, dagli esperti di cui all'articolo 26, comma 2, della legge n. 220 del 2016, non in grado di attrarre risorse finanziarie significative dal settore privato;*

c) *opere con un costo complessivo di produzione inferiore a euro 2.500.000;*

d) *film che siano distribuiti, in contemporanea, in un numero di sale cinematografiche inferiore al 20 per cento del totale delle sale cinematografiche attive e che siano stati dichiarati, dagli esperti di cui all'articolo 26, comma 2, della legge n. 220 del 2016, non in grado di attrarre risorse finanziarie significative dal settore privato.”*





IL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

- d) all'articolo 7:
- 1) al comma 1, dopo le parole: “*opere cinematografiche, televisive, web*”, sono aggiunte le seguenti: “*e videogiochi*”;
 - 2) al comma 2, la lettera a) è sostituita dalla seguente: “*a) l'entità delle risorse da destinare a progetti di sviluppo e pre-produzione rispettivamente di opere cinematografiche, di opere televisive, di opere web e videogiochi;*”;
 - 3) al comma 4, nella lettera a), dopo le parole: “*ovvero del soggetto*” sono aggiunte le seguenti: “*ovvero del progetto*”;
 - 4) al comma 4, nella lettera c), le parole: “*nel circuito delle sale cinematografiche in Italia e all'estero, e coerenza fra progetto cinematografico e audiovisivo e pubblico potenziale di riferimento*” sono sostituite dalle seguenti: “*nel circuito delle sale cinematografiche in Italia e all'estero ovvero presso il pubblico, e coerenza fra progetto audiovisivo e pubblico potenziale di riferimento*”;
- e) all'articolo 8, comma 1:
- 1) nell'alinea, dopo le parole “*al fine di sostenere*” sono aggiunte le seguenti: “*la produzione di opere di nazionalità italiana, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 luglio 2017, e che siano.*”;
 - 2) nelle lettere a), b), c), d) ed e), le parole “*la produzione di*” sono soppresse;
- f) all'articolo 9, comma 1:
- 1) nell'alinea, dopo le parole: “*al fine di sostenere*” sono aggiunte le seguenti: “*la distribuzione di opere cinematografiche di nazionalità italiana, ai sensi del DPCM 11 luglio 2017, e che siano.*”
 - 2) la lettera a), è sostituita dalla seguente: “*a) opere prime e seconde, opere di giovani autori, opere difficili realizzate con modeste risorse finanziarie, nonché opere di particolare qualità artistica*”;
 - 3) nelle lettere b) e c), le parole: “*la distribuzione cinematografica di*” sono soppresse;
 - 4) nella lettera d), le parole: “*la distribuzione di opere cinematografiche difficili,*” sono sostituite dalle seguenti: “*opere difficili*”.
- g) l'articolo 10 è sostituito dal seguente:

“Articolo 10

Distribuzione internazionale di opere cinematografiche e televisive

1. *I contributi di cui al presente articolo sono assegnati da Istituto Luce – Cinecittà Srl che, ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera g)*





IL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

della legge 220/2016, supporta il Ministero nello svolgimento delle attività di indirizzo sui programmi di internazionalizzazione dell'industria cinematografica e audiovisiva italiana e nel coordinamento della loro attuazione, al fine di favorire la diffusione e la distribuzione internazionale delle opere cinematografiche e audiovisive italiane. I contributi sono assegnati a valere sulle risorse individuate annualmente, con decreto del Ministro di cui all'articolo 13, comma 5, della legge n. 220 del 2016, per la concessione di contributi selettivi alla distribuzione internazionale.

2. Istituto Luce – Cinecittà Srl, sentite le associazioni di categoria e l'Istituto per il Commercio Estero (ICE), provvede a emanare uno o più bandi approvati con decreto del Direttore Generale del Cinema. Tali bandi sono rivolti a venditori ovvero distributori internazionali ovvero produttori cinematografici e audiovisivi italiani e hanno lo scopo di favorire:

- a) la distribuzione internazionale in sala di film italiani;
- b) la partecipazione dei film e delle opere audiovisive italiane ai principali mercati internazionali;
- c) l'internazionalizzazione delle imprese di produzione italiane, con particolare attenzione per le piccole imprese, mediante la partecipazione di dette imprese a festival e mercati di rilevanza

internazionale ovvero a missioni commerciali e/o istituzionali.

3. Il bando ovvero i bandi di cui al comma precedente stabiliscono altresì:

- a) la ripartizione del fondo per la distribuzione internazionale per le diverse tipologie di opere e di intervento;
- b) le tipologie di opere ovvero di progetti eleggibili;
- c) i requisiti dei soggetti richiedenti;
- d) le modalità di richiesta del contributo;
- e) le modalità di assegnazione del contributo, che potrà prevedere sia criteri selettivi che automatici;
- f) le spese ammissibili;
- g) le modalità di rendicontazione del contributo;
- h) gli eventuali obblighi a carico del beneficiario.”

h) all'articolo 11, comma 2, le parole: “comma 2 del”, sono soppresse;

i) all'articolo 12, comma 4, le parole: “ai sensi del comma 4 del presente articolo” sono soppresse.





IL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo.

Roma, 15 GEN. 2019

IL MINISTRO

